

**REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE DI
CUI ALL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31/03/2023, N.36**
(Emanato con Decreto Rettorale del 17 aprile 2024, n. 500)

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'articolo 45 e dell'allegato I.10 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito denominato «Codice»), ha per oggetto i criteri di accantonamento, di ripartizione e di liquidazione delle risorse per *"Incentivi alle funzioni tecniche"* previste dal predetto articolo 45.

Art. 2

Ambito di applicazione del regolamento

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1 sono costituite dall'accantonamento della percentuale variabile, in relazione ai criteri individuati al successivo art. 3, e comunque non superiore al 2%, dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro, fornitura, servizio, a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, per le funzioni tecniche svolte dal personale interno dell'Ateneo esclusivamente per le attività:
 - responsabile unico del progetto;
 - collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione e controllo dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico (ove necessario).
2. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, comma 1 del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli appalti relativi a servizi e forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
4. Sono, altresì, esclusi dall'incentivo tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere a) e b) del Codice (affidamenti diretti).

Art. 3

Determinazione della percentuale di accantonamento

1. Al personale dell'Ateneo è ripartita, come incentivo, la percentuale dell'80% delle risorse di cui all'art. 2, comma 1, così come disposto dall'art. 45, comma 3 del Codice.

2. Il 20% delle risorse di cui all'art. 2 comma 1, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo dell'art.45, ai sensi dei commi 5,6 e 7 dell'art. 45 del Codice, è destinato come segue:
- con le risorse di cui al comma 2 l'Ateneo acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:
 - a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
 - una parte delle risorse di cui al comma 2 è in ogni caso utilizzata:
 - a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
3. Le risorse finanziarie per funzioni tecniche saranno accantonate nelle misure indicate nella tabella che segue:

	A	B = A * 80 %
Importo appalto	Risorse finanziarie da accantonare	Quota incentivi
Lavori		
Da € 0 a € 149.999,99 (Affidamenti diretti)	0	0
Da € 150.000,00 a soglia comunitaria € 5.382.000,00	2,00 %	1,6 %
Oltre soglia comunitaria	1,80 %	1,44 %
Forniture beni		
Da € 0 a soglia comunitaria € 139.999,99 (Affidamenti diretti)	0	0
Da € 140.000,00 a € 221.000,00	2,00 %	1,6 %
Oltre soglia comunitaria	1,80 %	1,44 %
Forniture servizi		
Da € 0 a soglia comunitaria € 139.999,99 (Affidamenti diretti)	0	0
Da € 140.000,00 a € 221.000,00	2,00 %	1,6 %
Oltre soglia comunitaria	2,00 %	1,6 %

Art. 4

Conferimento degli incarichi e soggetti destinatari dell'incentivo

1. Gli affidamenti degli incarichi sono conferiti mediante provvedimento dirigenziale di costituzione del gruppo di lavoro su proposta del singolo Rup e secondo il principio di rotazione, ove possibile. Il provvedimento deve indicare:
- il nominativo del rup;
 - il nominativo degli altri soggetti che svolgono le funzioni indicate all'art. 2 comma 1 del Regolamento;

- i compiti assegnati a ciascuno;
 - i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni;
 - le aliquote di ripartizione delle risorse accantonate secondo quanto disposto agli articoli successivi.
2. Fanno parte del Gruppo di Lavoro i dipendenti che ricoprono il ruolo di RUP, gli incaricati della progettazione, della direzione lavori, del coordinamento per la sicurezza, del collaudo nel caso di lavori pubblici, se fornitura/servizi di Direttore dell'esecuzione (DEC), di verifica di conformità, i collaboratori tecnici che supportano il Responsabile del Procedimento nelle sue attività nonché il personale amministrativo che partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale alle attività connesse all'appalto e di supporto al RUP.
 3. Lo stesso Dirigente che ha conferito gli incarichi di cui al comma 1, può, con propria motivata, determinazione, modificare o revocare l'incarico e/o integrare il gruppo di lavoro in ogni momento, stabilendo, sentito il RUP, in correlazione al lavoro eseguito, l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività parziali che i soggetti abbiano, eventualmente, svolto.
 4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

Art. 5

Ripartizione delle risorse per incentivi e prestazioni parziali

1. Le modalità di ripartizione degli incentivi sono effettuate secondo le percentuali di cui alle tabelle allegare dal numero 1 al numero 3.
2. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione, è calcolato sull'importo dei lavori e/o servizi e/o forniture posti a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
3. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi salvo che trattasi di finanziamento esterno che, per effetto del ribasso operato in sede di gara, venga rideterminato e ricalcolato in ribasso. In tale caso l'importo dell'incentivo sarà ricalcolato sul nuovo quadro economico effettivamente finanziato.
4. Qualora al personale dell'Ateneo sia affidata solo una parte delle prestazioni previste dall'articolo 45 del Codice, le quote relative alle prestazioni affidate all'esterno verranno detratte dall'ammontare dell'incentivo nella misura delle percentuali fissate per tali prestazioni.
5. Tali quote costituiranno economie e potranno essere destinate alle finalità previste dall'articolo 3 comma 2.
6. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.
7. Lo stesso dipendente può essere chiamato a svolgere più ruoli o parti di esse in relazione alle peculiarità dei progetti, delle competenze e delle esigenze del servizio, e i relativi compensi verranno tra loro sommati al fine di determinare la percentuale di incentivo da riconoscere.
8. Qualora le singole attività di cui all'articolo 4 del presente Regolamento siano svolte da più dipendenti, il compenso previsto sarà ripartito in parti uguali, salvo diversa determinazione, adeguatamente motivata dal RUP, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, della complessità dell'opera, della natura delle attività da ciascuno svolta nonché del modo in cui tale incarico è stato espletato.
9. Nel caso in cui una attività sia effettivamente esercitata da parte di dipendenti formalmente non ricompresi nel Gruppo di lavoro, il compenso verrà ripartito tra i soggetti di cui all'art. 4 coinvolti nella procedura, anche se intervenuti successivamente all'atto della nomina di cui all'articolo 4,

comma 1, del presente Regolamento, e, comunque, individuati nel rendiconto finale di ripartizione dell'incentivo, previa apposito provvedimento di individuazione su proposta del Rup.

10. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del contributo effettivamente apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio, fornitura o concessione.
11. Qualora per una delle attività previste nelle precedenti tabelle non sia stato individuato uno specifico incaricato, ma essa sia stata comunque effettivamente svolta, la relativa percentuale viene ripartita tra tutte le figure incaricate dello svolgimento della procedura, tenendo conto delle indicazioni fornite dal Dirigente/Responsabile dell'ufficio.
12. Gli incarichi di cui sopra dovranno essere svolti nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente di settore.

Art. 6

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora si verificano incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del D.Lgs n. 36/2023, le risorse finanziarie per Incentivi alle funzioni tecniche, per ogni singolo lavoro, fornitura e servizio, saranno ridotte nei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto dei tempi di predisposizione delle procedure di gara per negligenza del personale incaricato e dei suoi collaboratori;
 - b) mancato rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti contrattualmente, per cause imputabili al Direttore dei Lavori ovvero al Direttore dell'esecuzione e ai loro collaboratori;
 - c) mancato rispetto dei tempi di predisposizione delle procedure di collaudo.
2. Per le modalità di eventuale recupero di somme incentivanti indebitamente percepite, si rinvia al D.lgs. 36/2023, alle normative vigenti ed ai regolamenti di Ateneo.

Art. 7

Pagamento dell'incentivo

1. Ai fini del pagamento delle quote di incentivazione, il RUP competente redige apposita relazione del procedimento di appalto di concerto con i Responsabili delle Unità Organizzative interessate indicando i nominativi e le specifiche attività svolte dal personale incaricato. La stessa relazione deve dare atto degli eventuali errori e maggiorazioni di tempi e costi previsti e formulare le proposte di pagamento adeguatamente motivate.
2. Il pagamento della quota di incentivazione, disposto con Decreto del Direttore generale, è erogato secondo le modalità riportate nella tabella di ripartizione allegata.
3. La liquidazione di tali somme dovrà avvenire entro il mese successivo alla data di trasmissione all'Ufficio del Personale del relativo Decreto del Direttore Generale, previo perfezionamento dei connessi adempimenti contabili.
4. Gli incentivi e i compensi a qualsiasi titolo corrisposti nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
5. Le eventuali somme in eccesso rispetto al predetto 100% costituiscono economie e potranno essere destinate ad altre finalità esplicitamente previste dalla legge.
6. In ogni caso le procedure di pagamento dovranno rispettare tempi, limiti e modalità previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente in materia di costituzione, incremento e ripartizione

del fondo del salario accessorio.

Art. 8

Entrata in vigore e revisione

1. Il presente Regolamento entra in vigore con la decorrenza prevista dal Decreto Rettorale di emanazione.
2. La disciplina del presente Regolamento produce effetti sulla liquidazione degli incarichi conferiti al personale coinvolto nelle attività messe in atto dopo il 01.07.2023 data di efficacia del D.lgs 36/2023.

TABELLE DI RIPARTIZIONE

1. Per Accordi quadro, Convenzioni Consip, servizi e forniture

Attività tecniche previste dall'art. 45, comma 1 del Codice (Allegato I.10)	Compenso percentuale	Fasi di liquidazione compensi		
		All'affidamento dell'appalto	In base all'avanzamento dei lavori	A conclusione del collaudo
Programmazione	2,00 %	2,00 %		
Responsabile unico del progetto (compresa programmazione della spesa per investimenti)	35,00%	15%	15%	5%
Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico- amministrativa dell'intervento)	10,00%	5%	3%	2%
Predisposizione dei documenti di gara	20,00%	20%		
Direttore esecuzione contratto/Direttore dei lavori	20,00%		18%	2%
Collaboratori Dec/DI	7,00%		5%	2%
Certificato di regolare esecuzione/Verifica di conformità/Collaudo	6,00%			6%

2. Per lavori ed opere fino ad € 2.500.000,00

Attività tecniche previste dall'art. 45, comma 1 del Codice (Allegato I.10)	Compenso percentuale	Fasi di liquidazione compensi		
		All'affidamento dell'appalto	In base all'avanzamento dei lavori	A conclusione del collaudo
Programmazione	2,00 %	2,00 %		
Responsabile unico del progetto (compresa programmazione della spesa per investimenti e Fattibilità alternative progettuali)	23,00%	10%	10%	3%
Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico- amministrativa dell'intervento)	10,00%	5%	3%	2%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	14,00%	14,00%		
Redazione del progetto esecutivo	12,00%	12,00%		
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2,00%	2,00%		
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	2,00%	2,00%		
Predisposizione dei documenti di gara	3,00%	3,00%		
Direzione dei lavori	16,00%		14%	2%
Ufficio di direzione dei lavori (Direttore/i operativo, Ispettore/i di cantiere)	5,00%		3%	2%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	5,00%		3%	2%
Collaudo tecnico- amministrativo/ Certificato di regolare esecuzione	3,00%			3%
Collaudo statico	3,00%			3%

3. Per lavori ed opere superiori ad € 2.500.000,00

Attività tecniche previste dall'art. 45, comma 1 del Codice (Allegato I.10)	Compenso percentuale	Fasi di liquidazione compensi		
		All'affidamento dell'appalto	In base all'avanzamento dei lavori	A conclusione del collaudo
Programmazione	2,00 %	2,00 %		
Responsabile unico del progetto (compresa programmazione della spesa per investimenti e Fattibilità alternative progettuali)	28,00%	14%	12%	2%
Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico- amministrativa dell'intervento)	10,00%	5%	3%	2%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	7,00%	7,00%		
Redazione del progetto esecutivo	5,00%	5,00%		
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2,00%	2,00%		
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	4,00%	4,00%		
Predisposizione dei documenti di gara	4,00%	4,00%		
Direzione dei lavori	18,00%		16%	2%
Ufficio di direzione dei lavori (Direttore/i operativo, Ispettore/i di cantiere)	6,00%		4%	2%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	6,00%		4%	2%
Collaudo tecnico- amministrativo/ Certificato di regolare esecuzione	4,00%			4%
Collaudo statico	4,00%			4%